

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA


COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 16-17-74 vista la  
richiesta del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare,  
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,  
ha espresso parere favorevole sull'... presente  
~~disegno di legge~~ ~~esule variazioni di bilancio in esso contenute~~  
~~presentato in legge~~

[to IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

PROMOZIONE DELLA ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA



Relatore: Giuseppe COLONNA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

ancora una volta questo Consiglio è chiamato ad interessarsi dello sport. Dopo l'approvazione unanime dell'ordine del giorno con il quale fu riconosciuta allo sport una precipua funzione di servizio sociale, varie leggi stiamo esaminando proprio per incrementare tale attività.

La legge in oggetto vuole contribuire a promuovere tutte le iniziative inerenti lo sport dilettantistico, nonché premiare quegli Enti ed Associazioni che vedono nello sport un elemento di educazione e di disciplina per i giovani.

Abbiamo sempre detto che è necessario aiutare i giovani, indirizzarli nel tempo libero verso quelle attività attraverso le quali poter meglio formarsi ed estrinsecare l'entusiasmo e l'energia della età giovanile. Ebbene lo sport è scuola di rapporti sociali, di responsabilità, di impegno, di onore.

Quante volte abbiamo affermato che molti giovani si perdono, prendono la via del vizio, perchè noi adulti non diamo loro la possibilità di impegnare nobilmente il tempo libero attraverso attività sportive e ricreative?

Ebbene, con questa legge, anche se modesta, vogliamo promuovere e diffondere l'attività sportiva dilettantistica. Così facendo adempiamo anche ad un nostro dovere in applicazione di quanto afferma l'art. 13 del nostro Statuto.

./.

La spesa prevista in L. 800 milioni trova già la sua copertu  
ra nel capitolo 104 del bilancio di previsione del corrente anno 1974.

Siamo certi che questo Consiglio, in attesa di una legge org  
anica per tutte le iniziative nel campo dello sport e del tempo libero,  
vorrà approvare il presente disegno di legge.

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nello spirito dell'art. 13 dello Statuto, concede, con provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad Enti pubblici, nonché ad Associazioni, Comitati e Sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente attività sportiva e ricreativa - per iniziative di interesse almeno regionale nel settore.

Art. 2

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in £. 80.000.000 si farà fronte con disponibilità di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli di Bilancio.

Art. 3

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.

Art. 4

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non oltre il 30 aprile ed indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Art. 5

A corredo della domanda, redatta in carta semplice e a firma del rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, vanno allegati i seguenti documenti:

- a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o dell'Associazione, Comitati, ecc. ( Non necessari in ca so di Enti pubblici)
- b) il consuntivo delle attività di interesse almeno regionale svolte nell'anno precedente, corredato dalla relativa documentazione;
- c) il programma dell'iniziativa prevista;
- d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario.



Art. 6

L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Art. 7

L'Assessorato allo Sport, istruite le pratiche, le tra  
smette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.

Le proposte ed i pareri sono formulati in aderenza ai  
seguenti criteri di massima e cioè tenendo conto:

- a) delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, na  
zionale, internazionale e di largo interesse popolare;
- b) del numero degli atleti iscritti e partecipanti alle ma  
nifestazioni, del valore propagandistico delle manife-  
stazioni stesse;
- c) del complesso di attività svolta dall'Associazione od  
Ente promotrici, dalla loro continuità e dai risultati  
conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi  
e responsabili organizzativi sportivi.

La Giunta adotta i relativi provvedimenti.

Art. 8

Le domande dirette ad ottenere i contributi per l'esercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.